



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 101 LEGISLATURA N. VII

DE/VP/PRC Oggetto: Procedure sperimentali per l'impiego del volontariato
1 NC per le emergenze di protezione civile di cui all'art.
Prot. Segr. 2, comma 1, della L. 225/92 di competenza regionale e
871 per le esercitazioni a valenza regionale. Istituzione
 della banca dati del volontariato per gli interventi
 in emergenza.

L'anno duemiladue addì 2 del mese di maggio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - D'Ambrosio Vito | Presidente |
| - Spacca Gian Mario | Vice Presidente |
| - Agostini Luciano | Assessore |
| - Cecchini Maria-Cristina | Assessore |
| - Mattei Carmela | Assessore |
| - Melappioni Augusto | Assessore |
| - Ottaviani Roberto | Assessore |
| - Rocchi Lidio | Assessore |

Sono assenti:
- Secchiaroli Marcello Assessore

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale D'Ambrosio Vito che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: Il Vice Presidente Spacca Gian Mario.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA	ESITO DEL CONTROLLO
<p>Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata per gli adempimenti di competenza - al servizio <u>PRC</u> - all'U.O.O. di spesa area n. - al Presidente del Consiglio regionale - alla redazione del Bollettino ufficiale</p> <p>Il <u>8-5-02</u> <i>[Firma]</i> L'INCARICATO</p> <p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il prot. n. L'INCARICATO</p>	<p>Deliberazione soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata alla Commissione statale di controllo il prot. n. L'INCARICATO</p> <p>La Commissione statale di controllo con decisione n. del ha:</p> <p><input type="checkbox"/> ESAMINATO <input type="checkbox"/> RINVIATO <input type="checkbox"/> ANNULLATO <input type="checkbox"/> SENZA RILIEVI</p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p>



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
777

Oggetto: Procedure sperimentali per l'impiego del volontariato per le emergenze di protezione civile di cui all'art.2, comma 1, della L.225/92 di competenza regionale e per le esercitazioni a valenza regionale. Istituzione della banca dati del volontariato per gli interventi in emergenza.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Protezione Civile, nel quale si rileva la necessità di deliberare in merito.

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito.

VISTO il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera a) della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Protezione Civile e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva impegno di spesa a carico della Regione.

Vista la proposta del direttore del dipartimento "Affari istituzionali e generali".

VISTO l'art. 25 dello statuto regionale.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1.

DELIBERA

Di approvare le procedure sperimentali da utilizzarsi per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato al verificarsi, o nell'imminenza del verificarsi, di un evento e in occasione di esercitazioni, come riportate sull'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di precisare che l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/01 da parte della Regione Marche e/o delle Amministrazioni provinciali per le attività di propria competenza potrà essere attivata solo ed esclusivamente per interventi disposti secondo le suddette procedure.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

Di disporre l'istituzione di una specifica banca dati delle organizzazioni di volontariato, da attivare in occasione o nell'imminenza del verificarsi di un evento, incaricando il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere con propri atti:

- ad approvare il modello di scheda per la rilevazione dei dati ritenuti necessari per consentire l'attivazione delle organizzazioni di volontariato;
- a disporre l'inserimento dei dati relativi alle organizzazioni e dei singoli volontari – nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy - in detta banca dati;
- quando necessario, a disporre la cancellazione e/o la sospensione dell'iscrizione.

Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere, annualmente, a porre a disposizione delle Amministrazioni provinciali una quota delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 17, comma 2 della L.R. 32/01, da utilizzarsi prioritariamente per sostenere le spese derivanti dagli interventi in emergenza di cui alla presente deliberazione di propria competenza e, per la quota eventualmente residua a fine anno, per esigenze di protezione civile.

Il Segretario della Giunta Regionale

(dott. Bruno Brandoni)

Per verifica e controfirma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

(dott. Mario Conti)

Il Presidente della Giunta Regionale

(dott. Vito D'Ambrosio)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
777

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Servizio Protezione Civile

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 266/91;
- L. 225/92
- D. L.vo 112/98;
- D.P.R. 194/01;
- L.R. 48/95;
- L.R. 32/01

B) MOTIVAZIONE

Il volontariato, da sempre nei fatti, e dal 1992, anno di adozione della L.225, anche di diritto, è componente del sistema Protezione Civile. Attualmente la materia è disciplinata, a livello nazionale dalla L.266/91 e dal DPR 194/01, e, nella Regione Marche, dalla L.R.48/95 e dalla L.R. 32/01.

In particolare la L.R.48/95 disciplina l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato ad un apposito registro regionale, nel quale le stesse sono inserite per ambito di attività. E' da notare che la norma consente l'iscrizione per un unico ambito di attività.

Nel corso degli anni si è potuto assistere ad una marcata evoluzione della materia Protezione Civile, sia per quanto attiene alla previsione e prevenzione, sia per quanto riguarda la gestione delle emergenze e la relativa pianificazione; una delle novità più rilevanti è senz'altro costituita dalla sempre crescente consapevolezza del fatto che la Protezione Civile costituisce ambito di interesse di gran parte delle attività.

Il volontariato, nel tempo, si è evoluto secondo lo stesso trend, e, di conseguenza, possiamo rilevare una sempre maggiore specializzazione delle associazioni di volontariato di protezione civile, la nascita di numerosi gruppi comunali, ma anche la richiesta da parte di associazioni iscritte nel registro regionale per differenti settori di attività, che venga in qualche modo formalizzata la propria disponibilità e capacità di operare anche nell'ambito della Protezione Civile.

E' opportuno sottolineare il fatto che tale richiesta perviene, non già sotto la spinta emotiva dovuta al verificarsi di un evento, ma nel cosiddetto "tempo di pace", ed è quindi più propriamente riconducibile alla evoluzione della materia e della coscienza comune.

Anche da parte del Servizio protezione civile si rileva la necessità che - per associazioni quali possono essere, a solo titolo di esempio, le ANPAS che operano in ambito sanitario, ma anche Legambiente - che opera nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei beni culturali - sia in qualche modo formalizzato l'inserimento nel sistema regionale protezione civile.

Tale esigenza si è ulteriormente rafforzata in conseguenza delle modifiche apportate al sistema a seguito dell'attuazione della cosiddetta devolution. In particolare, per quanto riguarda il volontariato, l'emanazione del DPR 194/01 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile" pone la necessità di una nuova rego-



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII**

lamentazione anche a livello regionale della materia, specialmente relativamente all'utilizzo del volontariato ed ai costi che tale utilizzo, di necessità, comporta.

Il citato DPR 194/01 prevede che le disposizioni così emanate si applichino anche in occasione o nell'approssimarsi di eventi di tipo a) o b) fino a che le Regioni non abbiano adottato una propria specifica normativa secondo quanto previsto dall'art.108 del D.L.vo 112/98. Prevede inoltre che per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure di iscrizione, formazione ed utilizzo del volontariato, siano convocati periodici incontri con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome.

Da tale contesto si evince il fatto che la Regione dovrà sostenere i costi di cui agli artt. 9 e 10 del citato DPR 194/01, relativi all'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato in emergenza, per eventi che rientrano nella propria competenza, e nel corso delle esercitazioni, , e cioè:

- il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, e, nel caso di lavoratori autonomi, il rimborso per il mancato guadagno giornaliero (calcolato sulla base della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente quello dell'intervento, e comunque con il limite di £.200.000 al giorno).
- Il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute in occasione di attività, interventi ed esercitazioni (trasporti, carburante per i mezzi).

Prima di por mano alla definizione di una normativa regionale in materia è opportuno attendere i risultati dei primi incontri con le altre Regioni e la stabilizzazione dell' assetto complessivo della normativa di settore. Infatti, fra l'altro, è prevista, in ambito nazionale, la costituzione di un gruppo di lavoro per l'adeguamento della L.225/92 e la revisione del D.P.R. 194/01, ma è evidente che, nell'immediato, occorre dotarsi di regole e procedure che garantiscano l'attuazione degli interventi ed una corretta gestione delle spese relative.

E' comunque indispensabile definire - sia pure in maniera provvisoria e sperimentale - le procedure per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato al verificarsi, o nell'imminenza del verificarsi di un evento e/o in occasione di esercitazioni. E' evidente che l'attestato di partecipazione, come pure il rimborso per gli emolumenti al datore di lavoro e delle spese sostenute, potrà essere concesso esclusivamente se l'attivazione dell'organizzazione sia stata disposta seguendo dette procedure.

Il Servizio Protezione Civile ha redatto una ipotesi di procedure sperimentali, riportate sull'allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione che si propone di adottare, sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano.

Il 3° comma dell'art.16 della L.R. 32/01, espressamente prevede l'individuazione delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale che, per l'organizzazione, le competenze possedute, la formazione degli iscritti, capacità ed efficacia di intervento dispongono degli specifici requisiti necessari per partecipare alle attività di protezione civile. L'istituzione di tale banca dati , oltre a dare una sia pur parziale attuazione del disposto, consente di dare una prima risposta alle associazioni di volontariato che normalmente operano in altri ambiti ma sono in possesso di professionalità e competenze di interesse della protezione civile - sia per le attività di previsione e prevenzione, sia per quelle di emergenza - mediante, appunto, il loro inserimento in detto data base.
L'inserimento nella banca dati è determinato esclusivamente dalle capacità operative delle singole organizzazioni, per cui è necessario che lo stesso abbia caratteristiche di dinamicità. In sostanza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

l'inserimento non viene disposto una volta per sempre, ma, col variare di tali capacità, può essere prevista la cancellazione o la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione; questo per garantire che chi è incaricato di gestire una situazione di crisi, che è chiamato spesso ad assumere decisioni in tempi rapidi, disponga l'eventuale invio di una organizzazione di volontariato per fronteggiare le conseguenze di un evento, con la certezza della reale operatività della stessa.

Le procedure in questione prevedono l'attivazione delle organizzazioni di volontariato in maniera pressoché automatica. E' evidente che non può essere sufficiente il fatto che una organizzazione sia iscritta nel registro regionale perché possa essere disposto l'intervento della stessa in emergenza, in quanto mancano informazioni fondamentali quali le professionalità ed i mezzi posseduti, i tempi di allertamento, la sua attuale operatività.

La banca dati del volontariato risponde all'esigenza dell'operatore di assumere le necessarie decisioni nella maniera più rapida e corretta possibile. Inoltre il fatto che la stessa avrà valenza regionale, consente di attivare le organizzazioni di volontariato non sulla base della sola appartenenza amministrativa, ma anche tenendo conto dei tempi di avvicinamento e delle competenze.

Infatti, potrebbe verificarsi il caso che un'organizzazione, che abbia sede in una diversa provincia rispetto a quella nella quale si è verificato un evento, sia in grado di arrivare sul posto in un tempo inferiore, e quindi di dare una risposta più efficace, oppure che sia in possesso di specializzazioni non particolarmente diffuse od omogeneamente distribuite sul territorio.

Relativamente agli interventi in occasione di emergenze di tipo a) si ritiene che la l'attivazione del gruppo comunale di protezione civile o di associazioni presenti sul territorio del Comune sul quale si verifichi l'evento, sia, come previsto dalla normativa vigente, competenza del Sindaco. Quindi ogni Comune stabilirà in maniera autonoma le procedure necessarie. Resta l'obbligo di comunicare quanto prima l'intervento - anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 dei D.P.R. 194/01 - al Servizio Protezione Civile della Regione Marche.

In questa prima fase sperimentale sembra opportuno che sia l'approvazione del modello di scheda contenente le informazioni necessarie, sia l'inserimento nella banca dati delle singole organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei volontari ad esse appartenenti vengano disposte con decreto del dirigente del servizio protezione civile.

Il ruolo delle Amministrazioni provinciali nella gestione delle emergenze è stato notevolmente rafforzato anche a seguito dell'entrata in vigore della L.401/01 e della L.R. 32/01, che prevedono anche per le emergenze di tipo c) il coinvolgimento operativo dei Comitati provinciali di protezione civile. Sembra opportuno, quindi, che l'attivazione del volontariato venga disposta appunto dalle Province, che, in alcune realtà, hanno già predisposto gli strumenti necessari, quali le sale operative.

L'art. 17 della L.R.32/01 ha previsto l'istituzione di uno specifico fondo per sostenere le spese derivanti da un'emergenza, fra le quali rientrano a pieno titolo quelle relative all'impiego del volontariato. Parte del fondo potrebbe essere messo a disposizione delle Amministrazioni provinciali per questo scopo, con l'intesa che le somme non utilizzate, al termine dell'esercizio, potranno essere destinate ad altre attività di protezione civile.

Quanto previsto dalla deliberazione che si propone di adottare è stato oggetto di esame da parte del gruppo di lavoro costituito con la DGR 685/01 per costruire in maniera condivisa il nuovo sistema



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

regionale di protezione civile - come derivato anche dall'attuazione del processo di trasferimento di funzioni dallo Stato agli enti locali disposto con il D.L.vo 112/98 - che, nella seduta del 14 marzo 2002, ha espresso in merito parere favorevole, chiedendo che venisse ribadita, relativamente alle emergenze di tipo a) la competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto fin qui esposto è opportuno adottare una deliberazione con la quale:

Si approvino le procedure sperimentali, come riportate sull'allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione che si propone di adottare - da utilizzarsi per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato al verificarsi, o nell'imminenza dei verificarsi di un evento e in occasione di esercitazioni.

Si precisi che l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/01 da parte della regione Marche e/o delle Amministrazioni provinciali potrà essere attivata solo ed esclusivamente per interventi - di loro competenza - disposti secondo le suddette procedure.

Si disponga l'istituzione della banca dati delle organizzazioni di volontariato e dei volontari ad esse appartenenti, nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy, da attivare in occasione o nell'imminenza del verificarsi di un evento, incaricando il dirigente del servizio Protezione Civile di provvedere con propri atti:

- ad approvare il modello di scheda per la rilevazione dei dati ritenuti necessari per consentire l'attivazione delle organizzazioni di volontariato;
- a disporre l'inserimento dei dati relativi alle organizzazioni e dei singoli volontari - nel pieno rispetto della normativa a tutela della privacy - in detta banca dati
- quando necessario, a disporre la cancellazione e/o la sospensione dell'iscrizione.

Si incarichi il dirigente del servizio Protezione Civile di provvedere, annualmente, a porre a disposizione alle Amministrazioni provinciali una quota delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 17, comma 2 della L.R. 32/01 da utilizzarsi prioritariamente per sostenere le spese derivanti dagli interventi in emergenza di cui alla presente deliberazione di propria competenza e, per la quota eventualmente residua a fine anno, per esigenze di protezione civile.

D) PROPOSTA

Si propone l'adozione di una deliberazione ad oggetto:

Procedure sperimentali per l'impiego del volontariato per le emergenze di protezione civile di cui all' art.2, comma 1, lett. A) e B) della L.225/92 di competenza regionale e per le esercitazioni a valenza regionale. Istituzione della banca dati del volontariato per gli interventi in emergenza.

Il Responsabile del Procedimento

(dott. Sarda Cammarota)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
777

PARERE ED ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(dott. Roberto Oreficini Rosi)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del Dirigente del Servizio Protezione Civile in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

(dott. Mario Conti)

La presente deliberazione si compone di n° 18
pagine, di cui n.3 pagine di allegati che forma-
no parte integrante della stessa.

pagine, di cui n.3 pagine di allegati che forma-

Il Segretario della Giunta Regionale

(dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII

delibera
777

ALLEGATO A)

Procedura sperimentale per l'impiego del volontariato di protezione civile per le emergenze di cui all'art.2 L.225/92 di competenza regionale.

Al verificarsi o nell'imminenza del verificarsi di un evento a seguito del quale sia necessario l'intervento di organizzazioni di volontariato:

1. La pubblica autorità cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, chiede alla Amministrazione provinciale di riferimento, anche via telefono o radio, l'autorizzazione all'impiego del volontariato, che viene data verbalmente. Richiesta ed autorizzazione verranno successivamente formalizzate con l'invio di un telefax, anche alla o alle organizzazioni coinvolte. Nell'ipotesi non sia attiva la struttura di riferimento dell'Amministrazione provinciale la richiesta può essere rivolta direttamente alla SOUP della Regione che si attiva come fin qui descritto.

2. Anche per il tramite dei coordinamenti provinciali, laddove già siano stati costituiti, l'Amministrazione provinciale, o, come precisato al punto 1, la SOUP, provvede ad attivare l'organizzazione di volontariato; potrà inviare la/le organizzazioni specificatamente richieste, o, se non sia stata data una precisa indicazione, quelle territorialmente più vicine, che siano comunque in possesso delle professionalità necessarie. In quest'ultima ipotesi, non appena sia stata costituita, dovrà scegliere fra le organizzazioni di volontariato inserite nella banca dati regionale di cui alla DGR_____.

3 L'Amministrazione provinciale che ha disposto l'attivazione dell'organizzazione, non appena possibile, trasmette via telefax al Servizio Protezione Civile della Regione la segnalazione dell'intervento, con l'indicazione del numero di mezzi e personale che sono stati attivati.

4. Al termine delle operazioni, la pubblica autorità che ha coordinato e diretto gli interventi di soccorso, rilascia un attestato di presenza alle organizzazioni utilizzate con l'indicazione della durata dell'intervento e del numero di persone presenti. Il rappresentante legale di ogni organizzazione coinvolta nell'intervento completerà il documento indicando i nominativi dei volontari che hanno partecipato all'intervento e la denominazione del datore di lavoro di ciascuno di essi.

5. L'attestato così completato dovrà essere trasmesso, anche via telefax, all'Amministrazione provinciale di riferimento; l'amministrazione provvederà a dare comunicazione ai datori di lavoro dei singoli volontari per garantire la fruizione dei benefici di cui all'art. 9 dei D.P.R. 194/01.

6. L'attestato di cui al punto 5, corredato da una sintetica valutazione sull'intervento resa dalla pubblica autorità che ha coordinato e diretto le operazioni di soccorso, verrà inviato inoltre al Servizio Protezione Civile della Regione, per essere utilizzato, sia per implementare la banca dati, sia per fornire le notizie di cui all'art. 1, comma 4 del citato D.P.R. 194/01.

7. A fronte di una eventuale richiesta di attivazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 del DPR. 194/01 (rimborso al datore di lavoro degli oneri, o all'organizzazione delle spese so-



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII**

stenute), l'Amministrazione provinciale sul cui territorio si è verificata la necessità di impiego del volontariato, provvederà al rimborso a valere sui fondi di cui all'art. 17, comma 2, della L.R. 32/01 e comunque nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Interventi nell'ambito territoriale di riferimento dei gruppi comunali di protezione civile, e delle associazioni di volontariato di protezione civile per il territorio del Comune nel quale hanno sede. Eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) L.225/92.

Gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) L.225/92, sono quelli che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria e singolarmente dai singoli enti. Fermo restando il fatto che la norma assegna il soccorso tecnico urgente alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e lo spegnimento degli incendi boschivi anche al Corpo Forestale dello Stato, si verifica spesso l'esigenza che il volontariato di protezione civile venga attivato per lo svolgimento di compiti complementari e/o di supporto. E' evidente che in questa ipotesi, per quanto riguarda le emergenze che si verificano nei singoli Comuni, l'attivazione del Gruppo Comunale dove esista e/o delle associazioni di volontariato aventi sede operativa nel territorio dello stesso, sarà disposta direttamente dal Sindaco, secondo procedure che ogni singolo ente stabilirà in maniera autonoma ed adeguata alla realtà locale.

In questo caso sarà il Sindaco a rilasciare l'attestato di partecipazione, e gli eventuali oneri relativi all'attivazione del volontariato restano a carico del Comune. Permane l'obbligo di comunicare quanto prima l'intervento al Servizio Protezione Civile ed all'Amministrazione provinciale di riferimento, anche ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 4 dei D.P.R. 194/01.

Procedura sperimentale per l'impiego del volontariato di protezione civile per le esercitazioni a valenza regionale.

Gli enti e le organizzazioni di volontariato che intendano organizzare esercitazioni di protezione civile in ambito regionale utilizzando le opportunità offerte dal D.P.R. 194/01, artt. 9 e 10, dovranno darne comunicazione: entro il 30 gennaio di ogni anno per le esercitazioni il cui svolgimento è previsto nel periodo aprile - ottobre, ed entro il 30 luglio per le esercitazioni il cui svolgimento è previsto nel periodo novembre - marzo.

La comunicazione dovrà indicare:

- lo scenario;
- il numero di enti ed organizzazioni coinvolte ed il numero dei volontari
- i partecipanti;
- gli obiettivi dell'esercitazione;



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. VII**

delibera
777

- il preventivo delle spese rimborsabili:

Il Servizio Protezione Civile nel corso dell'esame delle comunicazioni potrà chiedere integrazioni alle informazioni fornite, e concordare con gli enti e le organizzazioni interessate modifiche ed abbinamenti delle attività previste, allo scopo di ottimizzare i risultati attesi.

Entro il 30 marzo ed il 30 settembre il Servizio Protezione Civile provvederà a dare comunicazione dell'inserimento dell'esercitazione nel calendario regionale e, nei limiti dello stanziamento di bilancio, dell'impegno di spesa.